

Sent. N. 2309/06

Rp N. 6267/03

Proc. N. 6539/06

Rep. N. 3513/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale nella persona del magistrato:

Dott. Francesco Pedoja

in veste di Giudice Unico.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato il 19/09/2003 da:

e

rappresentate e difese dall'avv.to Paolo Polato, con domicilio eletto presso il suo studio;

Contro

FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Anello, Silvio Rizzini Bisinelli e Gianluca Amoroso, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Dantini;

In punto: nullità, inefficacia, annullabilità del contratto di vendita di bond.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

A) ATTRICI: NEL MERITO

- 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle obbligazioni Cirio Finance Luxembourg S.A. E. 150.000.000 tasso variabile emesso in data 30 maggio 2000 e con scadenza il 30 maggio 2003, il primo, per nominali 30.000,00 euro e per un controvalore di

euro **30.624,13**, stipulato con la banca convenuta in data 17/01/2002; il secondo, per nominali 15.000,00 euro, per un controvalore di euro **15.318,61**, stipulato il 17/01/2002; ed il terzo, per nominali 15.000,00 euro per un controvalore di euro **15.594,74** stipulato il 18/04/2002 e meglio descritti in narrativa dell'atto introduttivo; oltre a obbligazioni **Cirio Finance Luxembourg S.A. E.** 150.000.000, tasso 7,5 % emesso in data 3/11/2000 e scadente 3/11/2002 stipulato in data 02/11/2000 per nominali 6.000,00 euro per un controvalore di **6.112,01** euro, per complessivi euro **67.649,49** per grave violazione delle vigenti normative in materia di intermediazione finanziaria e di tutela, raccolta e sollecitazione del risparmio ed in particolare degli artt. 21, 23 e 94 del T.U.F. nonché degli artt. 28 e ss. della delibera Consob n. 11522 del 01/07/1998, in virtù delle considerazioni di fatto e di diritto esposte sempre in narrativa dell'atto di citazione;

- 2) Accertato e dichiarato quanto al punto 1), condannarsi parte convenuta alla restituzione di quanto versato dalla signora _____ e dalla signora _____ in sede di sottoscrizione.

B) IN SUBORDINE

- 3) Condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subendi e costituite da quanto corrisposto dagli attori in sede di acquisto delle obbligazioni pari ad euro **67.649,49** oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia, anche liquidati in via equitativa.

- C) In ogni caso, spese ed onorari di lite rifusi.

manifestando piena e completa adesione, a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla CRUP nella comparsa di costituzione e risposta del 27 novembre 2003, da intendersi quivi integralmente e letteralmente richiamata e trascritta nel presente atto e rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, ritenuta la propria competenza

Nel merito

In via principale:

- Rigettare le domande delle parti attrici, di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'atto di riassunzione, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Condannare le medesime al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19\09\2003 e convenivano in giudizio la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone[di seguito Banca] per accertare e far dichiarare l'inadempimento della Banca per violazione delle disposizioni comportamentali previste dalla legislazione in materia di investimenti finanziari in relazione a vari contratti di vendita dei bond emessi dalla Cirio Holding Lux e acquistati presso la filiale di Treviso della Banca il 17\01\2002 ed il 18\04\2002 per complessivi € 67.649,49=.

Esponevano le attrici che nel novembre del 2002 i bond Cirio venivano dichiarati in default.

Chiedevano conseguentemente la condanna della Banca a risarcire il danno subito e quantificato nell'ammontare delle somme corrisposte per gli acquisti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

B) IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che il signor giudice voglia ordinare a parte convenuta l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti

1. copia ordine d'acquisto obbligazioni Cirio Finance Luxembourg S.A. E. 150.000.000 tasso variabile scadenza 2003, del 17/01/02 per nominali 30.000,00 e per un controvalore di euro **30.624,13** a valere sul conto intestato a _____ c/c _____ deposito titoli _____ / _____, rif operazione UQ307309 02 // 211 // 00000038;
2. copia ordine d'acquisto obbligazioni Cirio Finance Luxembourg S.A. E. 150.000.000 tasso variabile scadenza 2003; del 17/01/202 per nominali euro 15.000,00 per un controvalore di euro **15.318,61** a valere sul conto intestato a _____ c/c _____ deposito titoli _____, rif operazione UQ307309 02 // 37 // 00032345
3. copia ordine d'acquisto obbligazioni Cirio Finance Luxembourg S.A. E. 150.000.000 tasso 7,5% scadenza 2002, del 02 novembre 2000 per nominali euro 6.000,00 a valere su rapporto titoli 3073 175480;
4. raccolta della propensione al rischio nell'investimento in strumenti finanziari e raccolte delle altre informazione dal risparmiatore prevista dalla normativa vigente, rilasciate dalle signore _____ e _____
5. prospetto informativo dell'obbligazione Cirio oggetto del presente giudizio con ricevuta di consegna all'odierno attore.

CONVENUTA: La FRIULCASSA, rifiutando il contraddittorio sulle nuove domande introdotte da parte avversa (punti 1) e 2) dell'atto di riassunzione], si riporta,

La Banca convenuta si costituiva eccependo la completezza di informazione e la specifica preparazione dell'attore in relazione agli investimenti effettuati, evidenziando come non si trattasse di un'operazione di collocamento di titoli ma di mera esecuzione di un ordine del cliente di acquisto di bond non emessi da società italiana. Chiedeva conseguentemente il rigetto delle domande.

In data 14/04/2004 nel corso dell'udienza di trattazione il procuratore della convenuta dichiarava e documentava che la Banca si era fusa con la Cassa di Risparmio di Gorizia, dando luogo ad una nuova società Friul Cassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale e chiedeva conseguentemente che venisse dichiarato interrotto il processo. Su adesione del procuratore delle attrici il G.I. dichiarava l'interruzione del processo, che veniva poi riassunto dalle medesime attrici con atto di riassunzione notificato in data 17/09/2004. Con tale atto le attrici modificavano le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di nullità/annullabilità dei contratti di vendita dei bond Cirio con conseguente restituzione delle somme corrisposte a titolo di prezzo d'acquisto.

Si costituiva la Friul Cassa eccependo la inammissibilità delle nuove domande proposte e chiedendo comunque il rigetto di tutte le domande, avendo le attrici mantenuto le iniziali domande risarcitorie in via subordinata alle nuove conclusioni.

Instauratosi in tal modo il contraddittorio ed esauritasi la fase istruttoria con produzione documentale ed assunzione del teste introdotto dalla convenuta, la causa giunge ora in decisione sulle epigrafate conclusioni delle parti.

Motivi della decisione

La domanda principale delle attrici è inammissibile perché tardivamente proposta dopo l'udienza originaria ex art.183 C.P.C. e perché trattasi di domande assolutamente diverse (*mutatio libelli*) da quelle originarie sia con riferimento alla causa petendi (più ampia essendo quella di cui alle conclusioni definitive) che con riferimento al petitum totalmente diverso.

Quanto alle originarie domande, sole oggetto di esame nel merito, esse riguardano la violazione dell'art.94 T.U.F. trattandosi di sollecitazione all'investimento, dell'art.21 T.U.F. trattandosi di operazione in conflitto di interessi senza preventiva informazione e preventivo consenso dei clienti e dell'art.28 T.U.F. per non aver fornito adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sull'adeguatezza delle operazioni.

Dalla documentazione dimessa dalle parti risulta che le attrici avevano ricevuto e sottoscritto

- 1- il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- 2- la scheda circa le informazioni sulla esperienza in materia di investimenti, nella quale si dà atto del rifiuto di fornire tali informazioni da parte delle clienti;

In ordine al primo profilo di inadempienza va rilevato che nessuna prova è stata fornita dalle attrici, ed anzi la circostanza è smentita dalla dichiarazione testimoniale assunta in causa – né può riconoscersi una incapacità del teste nel presente processo -, che nella fattispecie si sia trattato da parte della convenuta di una sollecitazione all'investimento.

Inoltre nessun conflitto di interessi è risultato provato in ordine alla posizione della banca che non ha svolto alcuna funzione di collocamento dei titoli acquistati in concreto da altri istituti a seguito degli ordini di cui è causa.

Il punto focale del processo è dato dalla completezza delle informazioni fornite dalla Banca circa la natura, rischi e implicazioni della specifica operazione (a norma

IX

7

dell'art. 28 del regolamento Consob 11522/98) e dalla diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento del servizio di investimento di cui all'art. 21 lett. a) e b) D.Lvo 58/98.

La prova testimoniale introdotta tempestivamente dalla convenuta ed assunta avanti al G.I., non ha permesso di accertare che la Banca, attraverso il suo funzionario sig. Alberto Seno, abbia fornito alle clienti le informazioni necessarie alla valutazione della rischiosità del titolo, nonché abbia valutato, comunicandolo alle clienti medesime, l'adeguatezza dell'acquisto alla loro propensione al rischio, alla loro esperienza finanziaria già maturata nei precedenti strumenti acquistati tramite la stessa Banca e la corrispondenza dell'acquisto agli obiettivi di investimento desumibili dal portafoglio delle clienti.

Si tratta con tutta evidenza di informazioni necessarie nella prospettiva di una valutazione ponderata dei rischi e della natura dell'investimento.

Si deve pertanto ritenere che nessuna segnalazione sia stata eseguita che il titolo non era nazionale ma estero, la incompletezza delle informazioni fornite dalla Banca circa la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione (a norma dell'art. 28 del regolamento Consob 11522/98) e la diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento del servizio di investimento di cui all'art. 21 lett. a) e b) D.Lvo 58/98.

Ma si tratta con tutta evidenza di informazioni del tutto mancanti nella prospettiva di una valutazione ponderata dei rischi e della natura dell'investimento.

Non vi è alcun riferimento alla struttura del gruppo, alle garanzie offerte, al rischio per l'investitore: in altre parole manca qualsiasi approfondimento e valutazione professionale in grado di porre in grado il cliente di decidere se acquistare o meno quel prodotto finanziario in relazione all'interesse offerto.

Sotto il profilo dei contenuti della comunicazione verbale tra funzionario e cliente,



nessuna delle parti ha introdotto prove; tale prova mancata si risolve a danno della convenuta atteso che l'art. 23 comma VI D.Lvo 58\98 addossa ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

La questione sollevata dalla difesa della Banca circa il rifiuto delle attrici di fornire informazioni personali sulla esperienza in materia di investimenti ed altro (doc. 1 attore; v. anche doc. 1 conv.) non ha rilievo per due ordini di motivi:

- a- perché proprio la mancanza di dati doveva indurre la Banca a considerare il profilo di propensione al rischio più basso in coerenza con la regola di diligenza e prudenza, nella prospettiva della valutazione di adeguatezza dell'operazione (art. 29 Reg. Consob 11522\98; cfr., inoltre, art.3.3 Codice di Autodisciplina delle Banche - ABI);
- b- perché tale rifiuto atterrebbe in ogni caso a uno solo degli obblighi gravanti sulla Banca, quello di acquisire le informazioni dei clienti (art. 21 lett. b prima parte D.Lvo 58\98), obbligo che non coincide con quello di fornire ai clienti informazioni adeguate sull'investimento (art. 21 lett. a- e b- seconda parte D.Lvo 58\98 e art. 28 II comma Reg. Consob 11522\98).

Anche la questione della presunta propensione al rischio delle attrici, già asseritamente use a investimenti diversificati e speculativi, è irrilevante, atteso che ogni investitore, qualsiasi propensione al rischio manifesti, ha diritto a un'informazione completa e veridica sulla specifica operazione.

La violazione da parte della Banca dei precetti di cui agli art. 21 D.Lvo 58\98 e dell'art. 28 Reg. citato comporta un inadempimento generatore di obbligo risarcitorio (non potendo essere sollevato di ufficio il profilo della nullità relativa degli ordini).

Le attrici hanno provato il danno nella misura del loro pagamento. La somma, trattandosi di debito di valore andrà maggiorato degli interessi legali e della

rivalutazione monetaria dai singoli ordini al saldo effettivo.

Le spese di lite stante la parziale reciproca soccombenza vanno compensate per una metà e per il residuo poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: condanna Friul Cassa Sp.A. Cassa di Risparmio Regionale a risarcire a e la somma di €67.649,49= cui debbono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dai singoli ordini al saldo definitivo, oltre la somma di Euro 3.000 più CPA e IVA a titolo di rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza, così ridotte al 50% per effetto di parziale compensazione.

Treviso, li 16\11\ 2006



IL GIUDICE EST.



Dep in caus il 22-11-06



Tutte comunicazioni il 22-11-06

